

INDICAZIONI sul  
FONDO DI  
ULTIMA ISTANZA  
per i  
PROFESSIONISTI  
iscritti alle CASSE  
PRIVATE

Materiale predisposto da:



## RIFERIMENTI NORMATIVI

D.L. 18 del 17.03.2020, art. 44

DM Lavoro 27.03.2020

SITRATTA DI

## UNA INDENNITÀ

che non concorre alla formazione  
del reddito (esentasse)

di ammontare pari ad

€ 600,00\*

\*L'importo si riferisce al mese di Marzo; la  
misura potrebbe essere reiterata anche per i  
mesi successivi

# IL BENEFICIO È RIVOLTO A:

PROFESSIONISTI ed  
AUTONOMI iscritti a Casse di  
diritto privato  
in regola con i versamenti  
contributivi 2019  
che abbiano avuto un

Reddito 2018 inferiore ad  
€ 35.000,00

Reddito 2018 compreso tra €  
35.000,00 ed € 50.000,00  
con attività cessata/ridotta/sospesa  
tra il 23/02/2020 e il 31/03/2020  
(il confronto va fatto con  
il 1° trimestre 2019)

PROFESSIONISTI E  
AUTONOMI CON  
Reddito 2018 inferiore ad  
€ 35.000,00

La loro attività deve essere stata limitata dai  
provvedimenti restrittivi emanati per far fronte  
all'emergenza COVID-19

Nel limite di Reddito di € 35.000,00 (reddito  
complessivo) si devono ricomprendere  
anche i canoni di locazione assoggettati a  
cedolare secca

## PROFESSIONISTI E AUTONOMI CON

Reddito 2018 compreso tra  
€ 35.000,00 ed € 50.000,00

\*per calcolare i limiti di reddito  
(complessivo) si comprendono  
anche i redditi da locazione  
assoggettati a cedolare secca

Che in conseguenza  
all'emergenza COVID-19  
abbiano

CESSATO L'ATTIVITÀ  
nel periodo compreso tra  
il 23/02/2020 e il 31/03/2020

RIDOTTO/SOSPESO  
L'ATTIVITA'  
Il reddito (calcolato  
secondo il principio di  
cassa) del 1° trimestre 2020  
è più basso di almeno il  
33% del reddito percepito  
nel 1° trimestre 2019

AL BENEFICIO  
SI ACCEDE

PRESENTANDO  
APPOSITA DOMANDA (ISTANZA)  
ALLA PROPRIA CASSA PREVIDENZIALE

QUANDO  
PRESENTARE  
LA  
DOMANDA

LE ISTANZE DEVONO ESSERE  
PRESENTATE

DAL 1° APRILE 2020  
AL 30 APRILE 2020

Le domande presentate  
successivamente saranno inammissibili



# CONTENUTO DELL'ISTANZA

1/2



Oltre alla conferma delle condizioni reddituali  
occorrerà dichiarare

- a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- b) di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;

The icon consists of three stylized human figures in green, with a green speech bubble containing a white question mark above them.

## CONTENUTO DELL'ISTANZA

2/2

Sarà necessario allegare:

4. All'istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l'accreditamento dell'importo relativo al beneficio.

# EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ

SARANNO LE CASSE DI APPARTENENZA A PROVVEDERE ALL'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ, SULLA BASE DELLE ISTANZE RICEVUTE E NEL LIMITE DELLA COPERTURA FINANZIARIA PREVISTA DAL D.L. 18/2020

6. Gli enti di previdenza obbligatoria procedono per gli iscritti alla verifica dei requisiti e provvedono, ai sensi dell'articolo 4, alla erogazione dell'indennità in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio di cui al precedente comma 1 e di quanto previsto dall'articolo 4.

È CONSIGLIATO

IL MONITORAGGIO  
DEL SITO DELLA PROPRIA CASSA  
PER CONOSCERE LE MODALITA' OPERATIVE  
SPECIFICHE





sperando di essere stati di qualche aiuto, ci rendiamo disponibili per ogni eventuale chiarimento.

In caso di dubbi:

INPS – CONTACT CENTER INTEGRATO

803 164 (da tel. fisso) 06 164 164 (da cell.)

oppure potete contattare lo Studio mandando una mail con il quesito a:

